

[1752/132] [6768/12] LA LEGGE ISTITUTIVA  
DEL GIUDICE DI PACE  
E LE CONTROVERSIE CONDOMINIALI (\*)

1. *La legge istitutiva del giudice di pace.* — La legge istitutiva del giudice di pace ha ridimensionato in misura significativa la competenza per materia del pretore, sia rispetto al testo dell'art. 8 c.p.c., anteriore alla l. n. 353 del 1990, sia rispetto a quello introdotto dalla novella del codice di rito (1). Tale innovazione *in diminuendo* non è determinata dall'art. 18 della l. 21 novembre 1991 n. 374 (2), che si limita a regolare esclusivamente la competenza per valore del pretore, ma è effetto dell'art. 47, comma 1, della suddetta l. n. 374 del 1991, che ha proceduto alla abrogazione dei nn. 2 e 4 dell'art. 8 c.p.c. (3).

Allo stato, per effetto del combinato di quest'ultima disposizione e dell'art. 17 della stessa l. n. 374, è stata sottratta al pretore, devolvendola al giudice di pace, la competenza *ratione materiae*, oltre che « per le cause relative ad apposizione dei termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi », anche « per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case ».

L'attribuzione ad un unico giudice della competenza sulle controversie relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case è stata vista con favore dalla dottrina, perché trasferendosi al nuovo magistrato l'intero contenzioso in questa materia, si è di fatto agevolata la logica deflattiva del carico di lavoro che grava sui giudici togati, che ispira nel suo complesso l'intera legge sul giudice di pace (4). La indicata situazione del riparto di competenza non ha subito modificazioni in ragione della nuova legge sul giudice unico di primo grado avendo tale legge accorpato gli uffici del pretore con quelli del Tribunale, senza incidere sulle competenze ora attribuite al giudice di pace dall'art. 7 c.p.c. (5).

2. *La competenza del giudice di pace in materia condominiale.* — Per delimitare in termini succinti — ma in maniera più completa di quanto innanzi è stato

---

(\*) Il presente articolo riproduce parte del primo capitolo dell'opera « *Il condominio nella dottrina e nella giurisprudenza* », Ed. Giuffrè, di prossima pubblicazione.

(1) Cfr. al riguardo VULLO, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova 1996, 135.

(2) In vigore dal 1° maggio 1995 ed in seguito sostituito nei termini dell'attuale disciplina dall'art. 2 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 conv. con modif. in l. 20 dicembre 1995 n. 534.

(3) Sulla nuova competenza per valore del pretore vedi *amplius*: VULLO, *op. cit.*, 134 ss.

(4) In questi sensi vedi: VULLO, *op. cit.*, 128-129 cui *adde*, sempre per un giudizio positivo sul punto, CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna 1992, 995; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo*, Milano 1991, 16.

(5) Per un primo esame del recente d.lgs. n. 51 del 1998 vedi *Quaderni della Gazzetta Giuridica - Giudice unico di primo grado* a cura di C. RIVIEZZO, Milano 1998, e *Giudice unico e sezioni stralcio*, in questa *Rivista* 1998, II, 449 ss., con contributi di G. MAMMONE, F.A. GENOVESE, G. OLIVIERI, B. CAPPONI, L. SABATO.

fatto — le competenze del giudice di pace *ex art. 7 c.p.c.* si può affermare che detto articolo individua:

1) nel comma 1 la competenza tipica di carattere generale, in riferimento al valore (per le controversie relative a beni mobili) che non deve essere superiore ai cinque milioni di lire;

2) nel comma 2 introduce un criterio qualitativo, relativo ad una specifica categoria di controversie (quella riguardante il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e/o di natanti), elevando a trenta milioni di lire il valore della controversia;

3) nell'ultimo comma introduce infine un criterio qualitativo per ulteriori tipologie di cause appartenenti a tre specifiche materie (cause relative ad opposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità), che vengono così sottratte dall'area di competenza degli altri giudici di primo grado ed assegnate alla competenza per materia esclusiva del giudice di pace.

Tra le materie devolute alla competenza del giudice di pace presenta più accentuate difficoltà l'individuazione delle cause di cui al n. 2 dell'ultimo comma dell'art. 7 c.p.c., attinente alle controversie condominiali.

È stato affermato in giurisprudenza che le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali (attribuite alla competenza per materia del conciliatore ai sensi dell'art. 7 c.p.c. prima della riforma introdotta con la l. n. 374 del 1991) sono quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate (nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli art. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale), mentre le cause relative alla misura degli stessi servizi (prima rientranti nella competenza del pretore *ex art. 8 c.p.c.*) riguardano le risoluzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e si identificano con quelle aventi per oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Alle ora indicate categorie rimane invece estranea ogni controversia nella quale sia in discussione l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa (6).

In dottrina si è messo in luce come l'orientamento della giurisprudenza sia particolarmente restrittivo nella definizione delle controversie sulla misura e sulle modalità d'uso dei servizi comuni, e come l'area di dette controversie abbia

---

(6) Cfr. in tali sensi: Cass. 14 giugno 1996 n. 5647, *Arch. loc.* 1996, 700, che, in sede di regolamento *ex art. 43 c.p.c.*, ha dichiarato la competenza del Tribunale sulla domanda di riduzione in pristino proposta da un condomino nei riguardi di altro condomino, che aveva chiuso una parte di pianerottolo e di un bagno comuni con una porta munita di chiave, fornita anche agli altri condomini, rilevando che non veniva in contestazione l'uso particolare o speciale del pianerottolo ma il diritto del convenuto ad appropriarsi dei suddetti beni comuni. Per una fattispecie analoga vedi anche: Cass. 19 maggio 1992 n. 5979, *Riv. giur. edil.* 1993, I, 35, con nota di DE TILLA.

sempre escluso ai fini della determinazione della competenza le cause che incidono sul patrimonio, sul diritto di proprietà ovvero su altri diritti reali dei condomini (cause in cui venga in discussione l'esistenza stessa del diritto all'uso dei servizi o beni comuni o in cui il *thema decidendum* abbia natura prevalentemente patrimoniale e sia costituito dal regolamento dei rapporti economici derivanti dal suddetto uso) (7).

Alla luce di quanto innanzi detto, e senza avere la presunzione di essere esaustivi in un settore destinato a presentare una varietà inesauribile di fattispecie, possono considerarsi di competenza del giudice di pace in quanto relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, le controversie in precedenza devolute dalla giurisprudenza al conciliatore *ex art. 1 della l. 30 luglio 1984 n. 399* ed ancora prima al pretore *ex n. 4 dell'art. 8 c.p.c.* (8). Tra queste possono includersi quelle relative: alla domanda di determinazione dell'orario di funzionamento del servizio di riscaldamento e della sua complessiva gestione (9); alla domanda del condomino di condanna del condominio all'attivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato (10); alla domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino per il ripristino del cortile comune e per l'eliminazione delle conseguenze dell'uso attuatone (nella specie, fossa di calce in occasione di lavori all'interno di una unità condominiale) (11); alla domanda del condomino diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'occupazione da parte di altro condomino con beni mobili (nella specie: sedie) della terrazza di proprietà comune, sempre che non venga negato il diritto al convenuto di far uso della terrazza stessa né venga in alcun modo contestata la misura entro la quale possa esercitarsi tale facoltà, per essere la controversia limitata alla modalità di uso della cosa condominiale (12); alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto di un condomino di usare lo spazio condominiale per usare non una ma due autovetture allorquando non si contesta il diritto del convenuto all'uso del bene comune per riguardare la controversia la misura dei servizi di condominio delle case (13); alla domanda relativa al rispetto delle norme regolamentari sull'utilizzazione del cortile comune (14).

Devono invece considerarsi soggette alle regole generali della competenza per valore nelle cause relative a beni immobili (art. 15 c.p.c.) le controversie relative:

---

(7) Cfr. DE TILLA, *Sulla competenza del giudice di pace in materia condominiale*, in *Arch. loc.* 1996, 701.

(8) Sul punto vedi Cass. 11 gennaio 1988 n. 51, *Giust. civ. Rep.* 1988, v. *Competenza civile*, 10, per l'affermazione che l'art. 8 c.p.c., che devolveva alla competenza per materia del pretore tutte le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio di case, è stato modificato dall'art. 2, l. 30 luglio 1984 n. 399, che ha riservato al pretore le sole cause relative alla misura dei servizi del condominio di case, cioè le sole controversie concernenti i limiti quantitativi di godimento del bene, mentre nel testo dell'art. 7 c.p.c. è stata introdotta la norma che attribuisce al conciliatore la cognizione di tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, e cioè le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, riferendosi — come l'originario art. 8 cit. — anche alle controversie che riguardano la misura e modalità d'uso dei beni comuni.

(9) Cfr. in tali sensi: Pret. Treviso 20 luglio 1985, *Arch. loc.* 1986, 155, con nota di TRAMONTINI.

(10) Cfr. al riguardo: Trib. Salerno 20 febbraio 1986, *Rass. equo canone* 1986, 34, con nota di FERRONE.

(11) Cfr. Cass. 22 novembre 1986 n. 6880, *Giust. civ. Rep.* 1986, v. *Competenza civile*, 2, cui *adde*, per riferimenti, Cass. 7 maggio 1984, n. 2769, *Arch. loc.* 1984, 695; Cass. 9 febbraio 1979 n. 913, *ivi* 1979, 221.

(12) Cfr. Cass. 11 gennaio 1988 n. 51 cit.

(13) Cfr. Trib. Trani 21 novembre 1990, *Arch. loc.* 1991, 121.

(14) Cfr. Trib. Taranto 10 giugno 1991, *Arch. loc.* 1991, 593.

alla richiesta di un condomino di rimozione dalla facciata dell'edificio condominiale di uno scambiatore di calore installato da altro condomino con l'autorizzazione dell'assemblea, a motivo del pregiudizio arrecato al decoro architettonico e alla sicurezza dell'edificio stesso, non riguardando la contestazione stessa le modalità d'uso o la misura dei servizi condominiali, ma lo stesso diritto del condomino di fare un determinato uso della cosa comune e del potere dell'assemblea di consentirlo (15); alla pretesa di un condomino di sistemazione in via definitiva dei posti-macchina del garage condominiale non essendosi in presenza di una causa riguardante la misura o comunque le modalità d'uso dei servizi o dei beni in condominio (16); l'istanza di demolizione di una veranda per violazione di norme sulle distanze legali nonché per violazione di vincoli condominiali, aventi il carattere di oneri reali (17).

3. *Le norme processuali nel giudizio innanzi al giudice di pace.* — A seguito dell'entrata in vigore dall'art. 22 della l. 21 novembre 1991 n. 374, dopo l'art. 310 c.p.c. la precedente intitolazione del titolo II del libro II (« Del procedimento davanti al pretore ed al conciliatore ») è stata sostituita con quella « Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace ».

Il suddetto titolo, contiene dodici articoli, e precisamente dal 311 al 322, che sono accorpatis nei seguenti capi: capo I, « Disposizioni comuni » (art. 311, 312, 313); capo II, « Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore » (art. 314-315) »; capo III « Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace » (art. 316-322).

Nel complesso delle summenzionate disposizioni un rilievo a sé assume l'art. 311 c.p.c. che, sotto la rubrica « Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale », dispone testualmente che « il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili ».

La norma in esame — per effetto del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che, abolendo l'ufficio del pretore ne affida la competenza al Tribunale, chiamato a giudicare, fuori delle riserve di collegialità (nelle controversie indicate nel nuovo art. 50-*bis* c.p.c.), in composizione monocratica (cioè nella persona del medesimo giudice che provvede all'istruzione) ed il cui procedimento è ora regolato dal capo III-*bis* del titolo I del libro II del codice (art. da 281-*bis* a 281-*sexies*) — a partire dal 2 giugno 1999 sarà così formulata: « Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili ». In ragione dell'indicato rinvio la disciplina del procedimento dinanzi al giudice di pace non è, dunque, limitata alle norme di cui ai capi I e III del titolo II, in quanto tale procedimento, pur essendo stato considerato dal legislatore con una propria autonomia e specificità, è strutturato secondo il modello previsto per il Tribunale, sicché fatte salve alcune peculiarità espressamente

(15) Cfr. Cass. 23 ottobre 1993 n. 10519.

(16) Cfr. Pret. Taranto 22 ottobre 1985, *Arch. loc.* 1986, 152.

(17) Cfr. Cass. 18 marzo 1978 n. 1360.

Per ulteriori riferimenti dottrinari e giurisprudenziali in materia vedi l'ampia rassegna di DE TILLA, *Sulla competenza del giudice di pace*, cit., 701 ss., comprensiva anche dell'esame delle fattispecie riportate nel testo.

previste dai suddetti capi e da altre sporadiche norme disseminate nel codice stesso (le « altre espresse disposizioni », a cui fa cenno l'art. 311 c.p.c.) per il giudice di pace occorre far riferimento a gran parte della generale disciplina del codice di procedura civile (18).

Ciò ha indotto la dottrina ad individuare le disposizioni che regolano il processo davanti al magistrato laico in due gruppi: il primo comprendente tutte le norme che disciplinano espressamente il procedimento davanti al giudice di pace (contenute principalmente come detto nel titolo II ma anche in altri luoghi) ed in leggi speciali; ed il secondo costituito dalle norme relative, appunto, al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili. Queste ultime disposizioni sono state considerate sottoposte ad una duplice riserva, nel senso che possono trovare applicazione solo in mancanza di una diversa disposizione e solo se compatibili con il procedimento che si svolge davanti ad un giudice monocratico. Sotto quest'ultimo aspetto risulta certa l'inapplicabilità al giudice di pace di quelle disposizioni relative alla ripartizione di competenze tra giudice istruttore e collegio ovvero disciplinanti il meccanismo della rimessione della causa al collegio (19), mentre dovranno trovare applicazione le norme contenute nel primo libro del codice di rito (20).

---

(18) Cfr. al riguardo: BARBUTO, *Competenze e procedimento civile del giudice di pace*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Il nuovo processo civile e il giudice di pace*, IV, anno 1997, n. 97, 174.

In argomento vedi anche: F. DE SANTIS, *Il rinvio dell'art. 311 c.p.c. e le norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace: questioni in tema di giudice monocratico e di semplificazione del rito*, in *Foro it.* 1998, I, 2643 ss., il quale ricorda il disagio, di ordine pratico, non poco diffuso nella realtà professionale dei giudici di pace: da un lato, infatti, il procedimento speciale innanzi al giudice di pace sembrerebbe ispirato a criteri di massima semplificazione del rito; dall'altro, attesa la non esaustività del procedimento speciale, il giudice di pace sarebbe costretto di volta in volta a valutare la compatibilità con la struttura « monocratica » del processo davanti al giudice di pace delle norme del rito « ordinario » dinanzi al Tribunale, con evidente aggravio delle difficoltà processuali incontrate dalle parti e dal giudice (c. 2646).

(19) Vedi in tali sensi VULLO, *op. cit.*, 183 cui *adde* CECHELLA, in ACONE, CAPPONI, CECHELLA e MANZO, *Il giudice di pace*, Napoli 1992, 157 ss.

Ha osservato la Corte costituzionale con ordinanza 19 giugno 1998 n. 230 (con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.c., come sostituito dall'art. 22, l. 21 novembre 1991 n. 374, nella parte in cui estende al procedimento dinanzi al giudice di pace le norme relative al procedimento innanzi al Tribunale, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.), in *Foro it.* 1998, I, 2643, che « la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può costituire elemento di discriminazione circa l'applicabilità delle norme del procedimento davanti al Tribunale, poiché... tale distinzione, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi, non esiste più nell'ordinamento ».

Per l'assunto che la suddetta affermazione del giudice delle leggi andrebbe riconsiderata alla luce di quanto disposto dall'art. 68 del decreto legislativo che ha introdotto un capo (III-*bis* nel titolo I del libro II) del codice di rito, significativamente intitolato « Del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica », vedi DE SANTIS, *op. cit.*, 2646-2647, il quale, in relazione all'individuazione delle norme applicabili in via residuale al giudice di pace, sostiene che « la differenza tra struttura monocratica e struttura collegiale assume a questi fini ulteriore rilievo, atteso che la scelta del legislatore è quella di avvicinare la disciplina del procedimento dinanzi al giudice laico a quella del procedimento dinanzi al giudice monocratico, ritenuto ad esso più vicino in quanto retto — oltre che dalla disciplina generale del giudizio dinanzi al Tribunale — da quelle varianti di semplificazione che caratterizza(va)no il rito pretorile ».

(20) Cfr. ancora VULLO, *loc. ult. cit.*

In generale, e sempre per l'assunto che il procedimento davanti al Tribunale assolve alla sua funzione di fornire la disciplina paradigmatica per i giudizi davanti al giudice di pace (ed al pretore) sempre che la disciplina del singolo istituto, in quanto contrastante con le caratteristiche generali della disciplina o della funzione dei giudici unipersonali, risulti in pratica non applicabile, vedi: MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione*, Torino 1993, 8, nt. 1.

In argomento vedi ancora: DE SANTIS, *op. cit.*, 2647-2648, per la considerazione che il rinvio

4. *Le speciali disposizioni del procedimento davanti al giudice di pace: la fase introduttiva del giudizio.* — È stato affermato che l'argomento della citazione e dei termini a comparire è uno di quelli in cui maggiormente si manifesta la peculiarità e la specificità del processo davanti al giudice di pace, per il quale il legislatore sembra avere imboccato la strada della c.d. « deformalizzazione » (attraverso tre direttive: l'attuazione del principio dell'oralità; l'attribuzione dei poteri d'ufficio, sia per l'istruttoria che per la direzione del procedimento; una riduzione delle regole del giuoco processuale) (21).

In relazione alla forma della domanda l'art. 316 c.p.c., ripetendo sostanzialmente quanto già presente nel vecchio art. 312, enuncia al comma 1, in maniera ritenuta superflua, la regola della proposizione con citazione ad udienza fissa, mentre al comma 2 riconosce la facoltà di proporre verbalmente la domanda stabilendo che di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa.

La norma ha fatto riaccendere il dibattito sulla legittimità ed opportunità della citazione in forma orale, anche in ragione dell'esigenza di salvaguardare sempre ed in ogni modo il ruolo di terzietà del giudice ed il principio della parità delle parti processuali. A tale riguardo non può sottacersi come il criterio della tenuità del valore della controversia, che in passato ha portato a giudicare con « benevolenza » una condotta di collaborazione del giudicante con la parte nella stesura dell'atto di citazione, certo di non trascurabile rilievo per l'esito del giudizio, non è richiamabile in relazione ai procedimenti dinanzi al giudice di pace, non solo perché l'importo della causa può ascendere a trenta milioni, somma non certo trascurabile, ma anche perché a tale giudice laico è riconosciuta — come è attestato proprio dalla materia condominiale — una competenza per materia in controversie aventi ad oggetto interessi, che possono assumere un particolare rilievo per ciascuna delle parti processuali (22).

Ciò dovrebbe indurre il giudice ad una accentuata sensibilità verso tutte le norme processuali dettate per il rispetto del contraddittorio e per la tutela del diritto di difesa, con la conseguente osservanza di quanto statuito dalla giurisprudenza in relazione a procedimenti con spiccati accenti di oralità.

A tale riguardo appare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare — in un giudizio avanti al conciliatore in cui era stata formulata verbalmente una domanda nuova nei confronti del convenuto contumace — che il conciliatore, secondo quanto disponeva il disposto dell'art. 312, comma 2, c.p.c. doveva far redigere processo verbale della domanda da notificare al contumace a cura dell'attore, in adempimento del disposto dell'art. 292 c.p.c. (23). E nella stessa direzione la Corte Suprema ha statuito, nella vigenza del vecchio testo dell'art. 312

---

residuale alla normativa generale del processo dinanzi al Tribunale compiuto dall'art. 311 (cioè la scelta di non disciplinare in maniera esaustiva il procedimento davanti al giudice laico) può costituire oggetto di discussione, costringendo l'interprete ad operazioni non sempre agevoli — e non sempre perseguibili con facilità da un giudice non professionale — di selezione dalla *lex generalis* del processo dinanzi al Tribunale delle norme compatibili con il processo davanti al giudice di pace e della loro conseguente applicazione pratica.

(21) Cfr. in questi precisi termini: BARBUTO, *op. cit.*, 177-178.

(22) Per considerazioni, seppure di diverso tenore, sulla citazione orale vedi in dottrina: MARTINETTO, *Profili della domanda orale*, in *Studi in onore di LIEBMAN*, II, Milano 1979, 1283; SATTÀ, *Commento al codice di procedura civile*, libro II, Vallardi, Milano 1966, 455.

Per un panorama dei diversi orientamenti e per annotazioni critiche sul disposto dell'art. 316 c.p.c. vedi BARBUTO, *op. cit.*, 179-181.

(23) Cfr. in questi sensi Cass. 20 maggio 1992 n. 6060.

c.p.c., che la maggiore libertà di forme prevista per i procedimenti pretorili non portava ad escludere la soggezione delle attività delle parti durante l'istruzione alla disciplina dell'art. 184 dello stesso codice, sicché le domande, sebbene ne fosse consentita la proposizione orale (e la verbalizzazione), non potevano comunque essere avanzate, per il principio del rispetto del contraddittorio, solo con la comparsa conclusionale e quindi a contraddittorio chiuso (24).

La semplificazione delle forme per il giudizio dinanzi al giudice di pace spiega perché la domanda debba, ai sensi dell'art. 318 c.p.c., contenere oltre che l'indicazione del giudice e delle parti unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, mentre non è richiesta l'esposizione degli elementi di diritto né l'indicazione specifica dei mezzi di prova. La mancanza di detti elementi, indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 163 c.p.c., non comporta affatto la nullità dell'atto di citazione. È evidente però che il deposito di scritture e di altri documenti solo all'atto della costituzione non può limitare il diritto di difesa della controparte né può penalizzare oltre il dovuto la posizione del contumace, il che impone una lettura restrittiva degli art. 292 e 215, n. 1, c.p.c. (25).

In ragione della regola fissata dall'art. 311 c.p.c. per quanto attiene alla nullità dell'atto di citazione deve essere effettuato il *repechage* dei generali principi fissati dall'art. 164 c.p.c. (26).

Con la nuova disciplina i termini di comparizione davanti al pretore sono gli stessi di cui al giudizio dinanzi al Tribunale, mentre nel giudizio dinanzi al giudice di pace, sono ridotti alla metà (art. 318, comma 2, c.p.c.). I suddetti termini di comparizione (come del resto tutti quelli fissati dall'art. 163-bis c.p.c.) sono termini liberi sicché vanno computati escludendo sia il *dies a quo* (giorno della notificazione della citazione) che il *dies ad quem* (giorno della comparizione) per l'esigenza di assicurare al convenuto un congruo *spatium deliberandi* al fine dell'apprestamento delle sue difese.

(24) Cfr. al riguardo: Cass. 10 gennaio 1981 n. 251.

(25) Cfr. in questi sensi: CHIZZINI, in *Commento al giudice di pace*, cit., 213-214.

Con sentenza del 24 maggio 1991 n. 214, in questa *Rivista* 1991, I, 1647; *Foro it.* 1991, I, 2664, la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 313, comma 1, c.p.c. (sul quale sembra ricalcato l'attuale 318 c.p.c.) in relazione all'art. 24 cost., ha affermato che alla controparte deve essere garantita la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione, stante la disciplina del riconoscimento tacito della scrittura da parte del contumace (cfr. art. 215, n. 1, c.c.). Ciò ha portato la dottrina dominante a sostenere che l'art. 318, comma 1 (nuovo testo), debba essere interpretato alla luce della suddetta sentenza della Corte; il che comporta che la norma stessa deve leggersi come se dicesse « la domanda deve contenere l'indicazione della eventuale scrittura privata attribuita al convenuto » (cfr. su tale punto: BARBUTO, *op. cit.*, 182).

La circostanza che il legislatore del 1991 non ha tenuto conto, nel dettare l'art. 318, comma 1, c.p.c., della citata sentenza n. 294 del 1991 per un difetto di coordinamento — e non si è preoccupato nelle successive occasioni di eliminare un tale difetto — spiega perché la Corte costituzionale con sentenza del 22 aprile 1997 n. 110, in questa *Rivista* 1997, I, 1760; *Foro it.* 1997, I, 2768, con nota di richiami, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, comma 1, c.p.c. per violazione dell'art. 24 cost. proprio nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione non essendovi ragioni « per differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata, il procedimento dinanzi al giudice di pace (così come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al Tribunale e al pretore ».

(26) Cfr. in argomento *amplius*: LUISO, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile, II, Il giudice di pace e la l. n. 477 del 1992 di entrata in vigore parziale della riforma*, Milano 1993, 306, che per la mancanza di indicazione dei fatti di causa in citazione ritiene che debba farsi una distinzione tra **domande auto** ed **eterodeterminate**, distinguendo tra situazioni in cui la esposizione dei fatti influenzerebbe solo la decisione sul merito, ed ipotesi in cui questa sarebbe necessaria all'individuazione stessa del diritto, con conseguente nullità della citazione che ne risultasse priva.

Sono stati ritenuti applicabili sia al pretore che al giudice di pace gli articoli da 56 a 63 delle disposizioni di attuazione (27). Così si è detto che con l'art. 57 disp. att. si integra anche l'ultimo comma dell'art. 318 c.p.c., che regolamenta un'ipotesi di rinvio d'ufficio dell'udienza, allorché il giudice di pace non tenga udienza nel giorno indicato nella citazione (28); e che dalle suddette disposizioni di attuazione si desume tra l'altro che l'iscrizione della causa a ruolo di cui all'art. 168 c.p.c. avviene a semplice presentazione dell'atto introduttivo del giudizio senza necessità della « nota » (29).

Per entrambe le parti la costituzione può avvenire in cancelleria o in udienza; ed avverrà mediante il deposito della citazione o del verbale in cui è stata raccolta la domanda proposta in forma orale. Si è al riguardo osservato che può esservi costituzione del convenuto senza deposito di comparsa scritta ma non è configurabile una comparsa orale tradotta per iscritto similmente a quanto avviene per la domanda. Il convenuto potrà così svolgere una difesa meramente orale, con contestazioni in fatto ed in diritto delle affermazioni dell'attore, con proposizione delle eccezioni in senso lato, ed anche di domande riconvenzionali e chiamate di terzi in causa. Tutto questo dovrà essere raccolto nel verbale di udienza. Nel caso in cui la domanda riconvenzionale venga proposta contro una parte contumace oppure si proceda alla chiamata di terzi sarà necessario notificare il verbale di udienza ai soggetti nei cui confronti la domanda è stata proposta.

Il principio dispositivo, cui è improntato il processo in esame, ha fatto ritenere applicabile integralmente il meccanismo di cui agli art. 107 e 270 c.p.c. (30). Si è infine precisato che la portata reale dell'art. 319, comma 2, c.p.c. novellato è più ristretta di quella che sembrerebbe manifestare il tenore letterale della disposizione. A tale riguardo si è distinto, infatti, a seconda che la parte stia in giudizio personalmente o a mezzo di un procuratore. In quest'ultimo caso si è ritenuto che debba valere il principio secondo il quale « i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono all'atto della costituzione nel giudizio stesso eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria ». Questa regola, fissata dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (*ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*), è stata considerata come speciale e, pertanto, non superata dalla generale disposizione di cui al comma 2 dell'art. 319. Norma quest'ultima che deve invece ritenersi applicabile unicamente al caso in cui la parte sta in giudizio personalmente sicché, ai sensi dell'art. 58 disp. att. c.p.c., se manca l'elezione del domicilio le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento potranno essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge: il che — si è

(27) Cfr. al riguardo MANDRIOLI, *op. cit.*, 314.

(28) Ritiene LUISO, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *op. cit.*, 307-308, che, in considerazione anche dell'art. 82 disp. att. c.p.c., ormai si delinea un principio generale valido per tutti i giudizi secondo il quale ove non si tenga udienza nel giorno fissato dalla citazione, essa si intende rinviata d'ufficio alla udienza successiva, secondo quanto risulta dalla tabella d'ufficio che deve essere affissa nella sala di udienza, salva diversa comunicazione della cancelleria (cfr. art. 54, 69-bis, 80 disp. att. c.p.c.). Così anche CHIZZINI, *op. cit.*, 215-216.

(29) Così: MANDRIOLI, *loc. cit.*

(30) Sul punto vedi: CHIZZINI, *op. cit.*, 217-218.

Per l'affermazione che in mancanza di regola speciale derogatoria, sono pure applicabili l'art. 269 c.p.c. sulla chiamata di terzo in causa, nonché gli art. 270 e 271, rispettivamente sulla chiamata di un terzo per ordine del giudice e sulla costituzione del terzo chiamato vedi DE SANTIS, *op. cit.*, 2649.

ancora precisato — pare valere in via esemplificativa per l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237, comma 2, c.p.c.), per la sentenza in caso di interruzione (ai sensi dell'art. 286, comma 2, c.p.c.), e secondo la giurisprudenza ex art. 330 c.p.c. (31).

5. *L'udienza di trattazione e la fase istruttoria.* — Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, come nel generale procedimento di cognizione, la prima udienza di trattazione costituisce un momento di particolare importanza.

L'art. 320 c.p.c., pur disegnando uno schema di trattazione simile per linee generali a quello dinanzi al giudice togato, ha previsto però una trattazione orale fortemente semplificata e finalizzata in modo preminente al tentativo di conciliazione ed alla effettiva conciliazione (32).

Per di più, rispetto all'art. 183 c.p.c., la disposizione in esame mostra l'intento del legislatore di introdurre un procedimento con forme più libere, suscettibile di svolgersi in un unico contesto cronologico, tanto che in dottrina si è fatto osservare la significativa diversità dell'intitolazione dei due articoli. Si è evidenziato, infatti, che il titolo della rubrica dell'art. 320 c.p.c. è « trattazione della causa » mentre quello dell'art. 183 c.p.c. è « prima udienza di trattazione », e si è ritenuto, appunto, che tale diversità di espressione riveli una tendenziale unicità dell'udienza davanti al giudice di pace (33).

La caratteristica di minori formalità del processo in esame rispetto a quello ordinario è in buona misura ricollegata alla mancata operatività di quelle pur residue eccezioni e decadenze dettate dagli art. 166, 167 e 171 c.p.c.. Tale sistema preclusivo è davanti al magistrato onorario sostituito completamente dal regime dettato per la prima udienza dall'art. 320 c.p.c.

Così in un assetto normativo, che non conosce per quanto riguarda il giudizio avanti al giudice onorario preclusioni aggregate agli atti introduttivi, non può negarsi alla parte la facoltà di proporre direttamente in udienza domande riconvenzionali, eccezioni di merito e di rito (quale l'incompetenza per territorio derogabile) non rilevabili d'ufficio, di chiedere accertamenti con efficacia di giudicato, di estendere il contraddittorio a terzi (34).

La diversità « ontologica » del processo dinanzi al giudice di pace — ispirato al principio di « massima semplificazione delle forme » — è stata messa in luce anche dal giudice delle leggi, che ne ha individuato i tratti caratterizzanti oltre che nella possibilità dell'introduzione della domanda in forma verbale e nella mancata previsione dei termini per la costituzione delle parti (che non trovano riscontro nelle regole processuali dettate per il procedimento davanti al Tribunale) anche nelle modalità di costituzione in giudizio del convenuto, che non ha l'onere della preventiva redazione della comparsa di risposta, né del suo deposito, essendo attribuita la facoltà di costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali. Ne consegue che nel procedimento in oggetto non operando le decadenze e le preclusioni correlate alla proposizione degli atti introduttivi, non sussiste la necessità di prevedere, al pari

(31) In questi termini cfr. LUIO, in CONSOLO, LUIO e SASSANI, *op. cit.*, 312-313; CHIZZINI, *op. cit.*, 219-220.

(32) Cfr. al riguardo: BARBUTO, *op. cit.*, 113.

(33) Cfr. per tale considerazione: BESSO, *Le riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna 1992, 1048.

(34) Cfr. sul punto *amplius*: MONTANARI, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commentario*, cit., 227 ss.

che nel rito ordinario, l'avvertimento rivolto al convenuto circa le conseguenze della sua tardiva costituzione (35).

Quanto sinora detto non deve però far ritenere che, in assenza di una specifica indicazione normativa in tali sensi, non sussista pure dinanzi al giudice di pace un momento a partire dal quale non sia più consentito alle parti di modificare le richieste o di sollevare nuove eccezioni. Ed invero una assoluta libertà in tali sensi, oltre che contraddire in radice l'intento legislativo di improntare il procedimento a criteri di celerità e di ordine, finisce per porsi in contrasto anche con il disposto dell'art. 189 c.p.c., nel testo novellato, che — sostituendo totalmente il testo dell'art. 184, il quale in precedenza consentiva mutamenti delle domande e delle eccezioni — prescrive alle parti, nel precisare le loro conclusioni, di rimanere nell'ambito di quelle indicate negli atti introduttivi o nella prima udienza, mostrando così di volere imporre ad esse in via generale un limite temporale all'allegazione nel processo di fatti nuovi.

Una lettura in questa ottica dell'art. 320 c.p.c. non può che portare alla conclusione che il procedimento davanti al giudice di pace viene cadenzato in fasi successive, in un evidente ordine logico ed in cui la possibilità di allegare fatti nuovi permane sino a quando il giudice — dopo il fallimento della tentata conciliazione — invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuno pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni nonché a produrre i documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere (36).

Una volta delimitata la materia del contendere, le rimanenti attività processuali si concretizzano nel confortare le rispettive tesi attraverso la raccolta del materiale probatorio.

Nella prima udienza le parti devono, quindi, delimitare la *res* controversa ed addurre e specificare tutti i fatti che ne individuano l'ambito, esaurendosi in tale udienza le facoltà difensive consistenti nel sollevare eccezioni, nello spiegare domanda riconvenzionale, nel chiamare in causa un terzo, ecc. Non sono invece soggette a preclusioni negli stessi termini le deduzioni istruttorie per la cui effettuazione il giudice può fissare alle parti dei termini e rinviare ad una apposita udienza, risultando tale soluzione avvalorata sul piano generale dall'art. 184 c.p.c.

---

(35) Cfr. al riguardo: C. cost. 29 maggio 1997 n. 154, in questa *Rivista* 1997, I, 2049; *Foro it.* 1997, I, 2761 (con osservazioni di DE SANTIS), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 164, comma 1, dello stesso codice nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

In tema vedi anche: C. cost. 19 giugno 1998 n. 230 cit., secondo cui « il criterio per determinare l'operatività di quelle norme nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede nella struttura semplificata del rito con la quale è evidentemente incompatibile il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il procedimento innanzi al Tribunale ».

(36) Osserva MANDRIOLI, *op. cit.*, 320, che precisare i fatti implica, in pratica, possibilità di allegare fatti nuovi; e qui sta la differenza più rilevante rispetto al processo davanti al Tribunale ed al pretore; rimane invece fermo il divieto di nuove domande. In argomento è stato precisato da CAPPONI, in AA.VV., *Il giudice di pace*, Napoli 1992, 189, che « l'attuale art. 320 c.p.c. consente la "definitiva precisazione" (anche all'esito del libero interrogatorio da svolgersi *in limine litis*) dei fatti già dedotti, non anche la deduzione di fatti nuovi, questi intesi come fatti costitutivi (o impeditivi, modificativi, estintivi) del diritto dedotto e non di meri fatti c.d. secondari », avendo l'art. 318 c.p.c. accolto il principio c.d. della sostanziazione, che rende sempre essenziale, sin dalla domanda introduttiva, la postulazione dei fatti. Sul punto vedi anche MANESCHI, *Il processo davanti al giudice di pace*, Padova 1995, 38.

Sostanzialmente in questi sensi: BARBUTO, *op. cit.*, 194-195 cui *adde* più ampiamente, sempre in tema di decadenze dalle prove: MONTANARI, *op. cit.*, 233-234.

(che consente l'assegnazione di un termine per la produzione di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova nonché di un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria) e sul piano più specifico dall'art. 320, comma 4, c.p.c. (che permette al giudice di pace di fissare per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova) (37).

Per quanto riguarda però i documenti è opportuno ricordare ancora una volta come sia stata dichiarata con sentenza del 22 aprile 1997 n. 110 l'incostituzionalità dell'art. 318, comma 1, c.p.c. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione (38). A tale riguardo la Corte costituzionale ha richiamato la sua precedente decisione 24 maggio 1991 n. 214 dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 313, comma 1, c.p.c. che, nel testo anteriore alle ll. n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) e n. 374 del 1991 (istituzione del giudice di pace), disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al pretore ed al Tribunale. Ed invero, pur determinandosi, nei confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215, comma 1, c.p.c. l'indicata disposizione non garantiva « alla controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio » (39).

È appena poi il caso di ricordare come non possa parlarsi di preclusioni o decadenze in presenza di fatti impeditivi o estintivi integranti il substrato delle eccezioni rilevabili d'ufficio, di fatti sopravvenuti, di fatti assumenti rilievo in ragione dello *ius superveniens*.

Non avendo, infine, nulla statuito il legislatore circa le modalità di assunzione dei mezzi di prova è necessario far capo, in virtù del rinvio operato dall'art. 311 c.p.c. nella nuova formulazione, alla disciplina dettata al riguardo per i giudizi di Tribunale (40).

Al termine della trattazione la causa trova la sua naturale conclusione.

Come è stato da più parti osservato, il codice individua una fase di trattazione articolatasi in tre momenti: a) una istruttoria preliminare (o trattazione iniziale), nella quale il giudice di pace ha tra l'altro il compito di rilevare d'ufficio, al pari del giudice togato, le questioni indicate dall'art. 182 c.p.c. (regolarità della costituzione, difetto di rappresentanza o assistenza o autorizzazione) e di consentire la discussione sulle questioni attinenti al difetto di giurisdizione, all'incompetenza (per materia, valore e territorio), alla connessione, alla continenza, alla litispendenza, ed ancora alla regolarità ed integrità del contraddittorio, ed all'esigenza di chiamare in

(37) Cfr. ancora MONTANARI, *op. cit.*, 234.

(38) La sentenza della C. cost. 22 aprile 1997 n. 110 è citata *supra* nt. 25.

(39) La sentenza della C. cost. 24 maggio 1991 n. 214 è pubblicata in questa *Rivista* 1991, I, 1647; *Foro it.* 1991, I, 2664; *Riv. dir. proc.* 1991, 1114 con nota di GARBAGNATI, *Sulla incostituzionalità degli art. 313 (vecchio testo) e 318 (nuovo testo) c.p.c.*; ed ancora *Giur. it.* 1992, I, 1, 58 con nota di TAVERNA.

(40) Così per tutti: MONTANARI, *op. cit.*, 234; LUISO, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *op. cit.*, 320.

Per l'affermazione che l'istruzione probatoria e l'assunzione dei mezzi di prova potranno seguire, per tutto quanto non espressamente regolato dagli art. 313 e 320, le disposizioni contenute negli art. 191 e ss., vedi DE SANTIS, *op. cit.*, 2649-2650, per il quale sono da ritenersi applicabili anche: l'art. 209 c.p.c. (in forza del quale il giudice può dichiarare d'ufficio chiusa l'assunzione della prova, quando per i risultati già raggiunti ne ritenga superfluo il prosieguo); l'art. 269 c.p.c. sulla chiamata di un terzo in causa nonché gli art. 270 e 271 c.p.c. rispettivamente sulla chiamata di un terzo per ordine del giudice e sulla costituzione del terzo; gli art. 273 e 274 c.p.c. in materia di riunione dei procedimenti; l'art. 281-ter (che riprende il contenuto del soppresso art. 312) relativamente ai poteri istruttori del Tribunale in composizione monocratica; ed ancora gli art. 290 ss. sulla contumacia, salva la specificità dell'art. 59 disp. att., e gli art. 295 e ss. c.p.c. sulla sospensione, interruzione e estinzione.

causa un terzo; *b*) una istruzione probatoria (non sempre necessaria potendo la controversia essere risolta soltanto sulla base di principi di diritto, come avviene allorché i fatti siano pacifici e non contestati), riservata alla produzione di eventuali documenti nonché alla richiesta ed espletamento della prova, per la quale può essere fissata anche una seconda udienza; *c*) la fase decisoria, che risulta disciplinata dall'art. 321 c.p.c. (41).

6. *Chiusura della trattazione e decisione della controversia.* — All'esito del processo dinanzi al giudice di pace l'art. 321 c.p.c. prevede che detto giudice allorché ritenga matura la causa per la decisione inviti le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

Nonostante non sia previsto dalla norma lo scambio di scritture difensionali e nonostante sia generalizzata l'opinione del processo in esame come un processo in cui la fase decisoria si caratterizzi per l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza, un copioso indirizzo dottrinario ritiene, tuttavia, che il giudice possa egualmente autorizzare la trattazione scritta della causa. A sostegno di questa opinione si è fatto riferimento a precisi dati normativi che legittimerebbero tale autorizzazione, richiamandosi specificamente l'art. 180, comma 1, c.p.c. (che in via generale permette al giudice, in deroga al principio di oralità, di autorizzare le parti a comunicarsi comparse scritte) e l'art. 83-*bis* disp. att. c.p.c. (che in tema di trattazione della causa, nel prevedere la possibilità della trattazione scritta, lascia al giudice di stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la sua comparsa ed il termine per la replica della controparte) (42).

In quest'ordine di idee è stato affermato che per un verso la decisione sembra dovere sempre avvenire a seguito di sola discussione orale, per altro verso non è disposta la necessità di leggere immediatamente in udienza né la sentenza completa di motivazione e dispositivo né il solo dispositivo.

Evidentemente le incertezze sulla professionalità del giudice di pace hanno indotto il legislatore ad evitare di imporgli la lettura immediata del solo dispositivo, mentre le esigenze di semplificazione hanno consigliato di non prevedere come obbligatoria una trattazione scritta dopo le precisazioni delle conclusioni. Sulla base di tali premesse è, però, sembrato che gli art. 175, 180 e 83-*bis* disp. att. consentano, appunto, al giudice di pace di disporre una trattazione scritta ove da un lato sia opportuna in considerazione della complessità della controversia e/o gli sia richiesta dalle parti, e dall'altro non sia sconsigliata dalla circostanza che una sola delle due parti sia efficacemente assistita sul piano della difesa tecnica (43).

Ed ancora in base alle indicate considerazioni si è sostenuto che se il silenzio della legge circa l'ammissibilità o inammissibilità davanti al giudice di pace degli scritti difensivi finali (le comparse conclusionali) è frutto di una scelta ibrida e contraddittoria fra modello scritto e modello orale di trattazione, nulla vieta di interpretare tale silenzio come previsione di un « modello misto », non autonomo e quindi elastico, cui sono adattabili i caratteri propri dell'uno o dell'altro, secondo

---

(41) Per una siffatta distinzione delle varie fasi un cui si articola la trattazione della controversia vedi BARBUTO, *op. cit.*, 195-197.

(42) Cfr. in tali sensi MANDRIOLI, *op. cit.*, 320; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo del lavoro*, Milano 1991, 211.

(43) Cfr. in questi precisi termini: PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1994, 147.

le esigenze della causa, fatto salvo il principio della rapidità e concentrazione di tale fase (44).

Quanto alla decisione vera e propria l'art. 321 c.p.c. statuisce che « la sentenza è depositata nella cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

Tale disposizione, che fissa un termine puramente ordinatorio, e che si è ritenuto essere in quanto tale destinato a sistematica disapplicazione (45), va integrato con l'art. 63 disp. att. c.p.c. che prescrive la decisione (e la conseguente stesura della sentenza) da parte dello stesso giudice, che ha proceduto all'istruzione della causa — salvo sostituzione a norma dell'art. 174 c.p.c. in caso « di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio » — in applicazione del principio dell'immutabilità del giudicante correlato ai criteri di oralità, concentrazione ed immediatezza cui risulta sostanzialmente improntato il giudizio dinanzi al giudice di pace.

Purtuttavia si è da larga parte della dottrina espresso un rammarico per non avere il legislatore esteso l'*iter* di « deformalizzazione » del processo davanti al giudice non professionale sino al punto di formulare apposite prescrizioni in materia di parte motiva della sentenza, che pertanto continua a ricalcare lo schema dettato dall'art. 132 c.p.c. con la perpetuazione di un costume giudiziario destinato sovente a disattendere la prescrizione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in base alla quale devono essere espone in modo conciso (ma nello stesso tempo esauriente) le questioni trattate e decise nonché le norme ed i principi di diritto posti a base della decisione (46).

Per quanto attiene alla tipologia dei provvedimenti decisori adottabili dal giudice di pace è stato, infine, osservato che detta tipologia potrà modellarsi su quella scandita nell'art. 279 c.p.c., modulandosi tra sentenze definitive e non definitive, e sempre in relazione ai pronunciati del giudice di pace si è poi aggiunto che devono trovare applicazione le disposizioni in materia di esecutorietà della sentenza di cui agli art. 282 e ss. c.p.c. nonché sulla notificazione e correzione delle sentenze di cui agli art. 285-289 c.p.c. (47).

7. *Giudizio di equità e ricorso per cassazione.* — L'art. 339 c.p.c. al comma 3 ha stabilito espressamente l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace ma solo per quelle emesse ai sensi del novellato art. 113, comma 2, c.p.c., vale a dire nelle controversie per valore non superiore a due milioni di lire.

In questi casi la decisione deve costituire non tanto (o non necessariamente) l'applicazione di una disposizione normativa quanto, piuttosto, l'espressione di regole di intrinseca giustizia generale sicché la motivazione della decisione dovrà indicare non gli articoli di legge applicati ma gli argomenti in base ai quali si è ritenuto « giusto » adottare la soluzione seguita.

Purtuttavia l'art. 113, comma 2, nel nuovo testo introdotto con l'art. 21 della l. 21 novembre 1991 n. 374, non prevedendo più il limite del rispetto dei « principi regolatori della materia », che nella precedente formulazione era imposto al

(44) In questi esatti termini: BARBUTO, *op. cit.*, 205.

(45) Cfr. per tale considerazione: DITTRICH, *Commento all'art. 30, l. 21 novembre 1991 n. 374 (art. 321 c.p.c.)*, in TARZIA e CIPRIANI (a cura di), *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova 1993, 199; GLENDI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile. L. 26 novembre 1990 n. 353, Commento agli articoli da 36 a 46*, in *Corr. giur.* 1991, 64 ss.

(46) Esprimono il rammarico di una mancata più estesa deformalizzazione del processo in esame: CAPPONI, *op. cit.*, 211; MONTANARI, *op. cit.*, 249, nota 27.

(47) Cfr. in tali sensi DE SANTIS, *op. cit.*, 2649-2650.

giudice conciliatore, pone la questione se tale limite deve considerarsi implicitamente mantenuto anche per il giudice di pace. E più in generale fa sorgere il problema della fissazione dell'ambito entro il quale deve ora svolgersi il giudizio di equità nonché della permanente validità dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza (48).

A dimostrazione della rilevanza delle questioni ora esposte è stato detto che il riflesso della più o meno estesa sindacabilità avanti alla Corte Suprema delle decisioni del magistrato onorario costituirà sicuramente uno dei parametri oggettivi di valutazione della concreta funzionalità e rispondenza alle attese della legge sul giudice di pace (49).

A tale riguardo è stato anche ricordato che l'elisione da parte del legislatore dell'espressione « principi regolatori della materia » potrebbe indurre a ritenere superato quanto nei confronti della giustizia minore (decisioni del conciliatore) addotto dalla giurisprudenza a giustificazione del sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c., e cioè per ogni violazione da parte della pronuncia di equità delle « regole astratte desumibili dalla *ratio* sottesa alle singole norme e soprattutto le linee guida della disciplina concreta sottoposta all'esame del conciliatore » (50).

Orbene, il rivendicare allo stato un aggancio all'equità « allo stato puro », con la conseguenziale libertà di sottrarsi ai « principi giuridici fondamentali » — non sempre agevolmente rinvenibili anche in ragione di una tecnica legislativa non di rado incentrata su una pluralità di interventi nella stessa materia rispondenti ad ottiche disomogenee ricalcando così sistemi, quale quello dell'*equity* di origine anglosassone, che hanno dato risultati positivi, presenta gli indubbi vantaggi di rispondere, in relazione alle controversie di ridotto contenuto economico, all'esigenza, sottesa all'intera normativa del giudice di pace, di rendere celere il giudizio, privilegiando nello stesso tempo la « giustizia del caso particolare » in una visione meno « tecnica » del processo, e di comportare, contemporaneamente, con il restringimento degli spazi di operatività del ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c., una deflazione del contenzioso dinanzi ai giudici di legittimità, da sempre eccessivamente oberati ed oggi chiamati a nuovi e più delicati compiti anche per effetto dell'applicazione dell'art. 384 c.p.c. nel testo novellato.

Orbene, tali ragioni che giustificano il favore mostrato da ampi settori della dottrina verso il ridimensionamento del sindacato di legittimità delle pronunce d'equità del giudice di pace, non possono però indurre a sottacere che per questa area della giustizia sono ipotizzabili disfunzioni scaturenti da un giudizio, che attribuisce maggior discrezionalità ad un giudice il cui sistema di reclutamento non è certo idoneo ad assicurare in termini di indipendenza e professionalità le stesse garanzie del concorso pubblico, attraverso il quale sono selezionati i giudici togati. Un siffatto pericolo è però in parte ammortizzabile attraverso una interpretazione del dato normativo che, pur assicurando un criterio di giudizio « più duttile e

(48) Cfr. in argomento: SASSANI, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, in *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, 62 ss.

(49) Cfr. in questi sensi: CAVALLINI, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, cit., 265.

(50) Cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 1991 n. 6794 (che leggesi in questa *Rivista* 1991, I, 1965; *Foro it.* 1991, I, 2717, con nota di MONNINI, *Il giudizio di equità del conciliatore all'esame delle Sezioni unite: una volta per tutte si materializza l'« Araba fenice » della c.d. giustizia minore?*, nonché *Corriere giur.* 1991, 998 con nota di DI NANNI), secondo cui le pronunce emanate secondo equità possono essere cassate per motivi attinenti alla giurisdizione ed alla competenza (come per ogni violazione di regole processuali) ed il sindacato di legittimità deve potersi attuare, oltre che per i vizi ex art. 360, n. 3, c.p.c., anche per quelli ex art. 360, n. 4, c.p.c. (che ricorrono, ad esempio, qualora la sentenza sia nulla per motivazione mancante o apparente sul criterio di equità, perché inadeguata a rivelarne la *ratio decidendi*).

flessibile », confacente ad un giudice di pace, che assuma un ruolo di vero e proprio « mediatore dei conflitti sociali », faccia in ogni caso salva l'ammissibilità del ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. alle sole ipotesi della violazione delle norme, o meglio, dei principi di rango costituzionale o comunque coperti dalla c.d. riserva assoluta di legge (51). Soluzione questa, in buona misura, accolta dai giudici di legittimità che — dopo avere ricordato come il comma 2 dell'art. 113 c.p.c. (nel testo novellato dalla l. n. 374 del 1991) non contenga più il richiamo ai principi regolatori della materia (introdotto dalla riforma del giudizio innanzi al conciliatore dalla l. n. 399 del 1984) — hanno statuito che l'inesistenza di tale vincolo non esclude però che la sentenza secondo equità debba essere emessa nel rispetto delle norme della Costituzione e di tutte le norme regolatrici del processo. Ed invero, il processo di equità si snoda attraverso la posizione della regola applicabile e l'attenuazione motivata e consapevole della rigida applicazione di tale regola in ragione delle condizioni sociali, economiche, istituzionali, nelle quali si collocano gli interessi in gioco. Conseguenza che l'erronea applicazione delle norme astrattamente applicabili è denunciabile in Cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; diversamente l'operazione successiva di temperamento, nella qualificazione della fattispecie e nella adozione delle richieste pronunzie, non potrà essere sottoposta ad alcun controllo di esautività, logicità e completezza (proprio in ragione della regola dell'equità), neanche per la supposta incongruità dell'apprezzamento dei dati economici e sociali sui quali si è fondata. La motivazione al proposito offerta è sindacabile ex art. 134, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. soltanto ove affatto mancante ovvero incomprensibile e perplessa (52).

8. *Le impugnazioni (termini e modalità)*. — Le sentenze del giudice di pace sono appellabili nel termine di trenta giorni dalla notificazione se non pronunciate secondo equità e contro le stesse sentenze sono pure esperibili i rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo revocatoria.

È stato osservato che la generalizzazione del termine breve per le impugnazioni, con la conseguente abolizione del minore termine di dieci giorni, fissato nel vecchio testo dell'art. 325 c.p.c. per l'appellabilità delle sentenze del conciliatore, va vista come abbandono, da parte del legislatore, dello sfavore verso l'appellabilità delle decisioni dei giudici minori, in considerazione dell'attuale competenza, per valore e per materia, del giudice di pace (53).

---

(51) Per un esauriente panorama delle diverse posizioni dottrinarie sul punto vedi: CAVALLINI, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, cit., 263-265, che sul piano generale condivide le preoccupazioni ed i timori paventati per il « subitaneo ed improvviso abbandono » dell'osservanza dei principi regolatori della materia e, soprattutto, per il riflesso che siffatto abbandono può comportare sulla ricorribilità e sul controllo avanti il giudice di legittimità (p. 265).

Per un auspicio, pur nel silenzio normativo, di un necessario ancoraggio delle decisioni d'equità ai principi regolatori della materia ed ad un pieno sindacato di legittimità allorquando detti principi siano stati violati vedi: SASSANI, in CONSOLO, LUIO, SASSANI, *op. cit.*, 262 ss., che precisa altresì unitamente alla prevalente dottrina (cfr. per tutti: VARANO, *Note in tema di giudizio di equità*, in *Foro it.* 1988, I, 982 ss.), come la rilevanza dell'equità operi sul piano sostanziale, dovendosi escludere alcuna incidenza delle considerazioni equitative sulle regole processuali, dirette a garantire in ogni giudizio l'eguale posizione delle parti.

(52) Cfr. in questi termini Cass. 19 ottobre 1998 n. 10342, Cass. 1 ottobre 1998 n. 9754, Cass. 28 agosto 1998 n. 8569, Cass. 24 agosto 1998 n. 8397, Cass. 2 aprile 1998 n. 3397, tutte in questa *Rivista* 1998, I, 3029 ss., con nota di GIACALONE cui *adde* in tema Cass. 28 agosto 1998 n. 8569, cit., Cass. 11 giugno 1998 n. 5794, Cass. 20 febbraio 1998 n. 1784, tutte in *Foro it.* 1998 I, 3170-3175, con nota di MONNINI.

(53) Cfr. al riguardo CECHELLA, in ACONE, CAPPONI, CECHELLA e MANZO, *Il giudice di pace*, cit., Napoli 1992, 220; SASSANI, in CONSOLO, LUIO e SASSANI, *La riforma del processo*, cit., 327.

Oltre il termine breve di « trenta giorni » per l'appello e di sessanta giorni per il ricorso per cassazione (esperibile anche per le decisioni inappellabili perché pronunciate secondo equità *ex art.* 113, comma 2, c.p.c.) continua ad applicarsi il termine lungo previsto dal comma 1 dell'art. 327, c.p.c., che non è stato toccato dalle riforme del 1990 e del 1991 (54).

Ciò premesso va ribadito che tutte le sentenze del giudice di pace, escluse quelle inappellabili, sono impugnabili, giusta il nuovo testo dell'art. 341 c.p.c., davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza; ed il rito nel giudizio di appello è ora improntato al principio della collegialità, stante il disposto dell'art. 350, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 55 della legge di riforma del processo civile.

Per quanto riguarda poi l'impugnabilità in cassazione delle sentenze del giudice di pace, dette sentenze non sono specificamente menzionate né nel senso della loro ricorribilità né nel senso della loro esclusione dal giudizio di legittimità. Ciò non impedisce, tuttavia, di ritenere da un lato che le decisioni rese in cause di valore superiore a lire due milioni sono ora appellabili, e quindi successivamente ricorribili *ex art.* 360, comma 1, c.p.c., e dall'altro lato che le sentenze rese in controversie di valore inferiore al detto limite sono direttamente impugnabili in cassazione. Tale conclusione in ordine a quest'ultima categoria di controversie è stata basata sul disposto del già citato art. 360, comma 1, c.p.c. che, con il disporre che sono impugnabili per cassazione, oltre alle sentenze appellabili, anche quelle pronunciate in « unico grado » offre un argomento testuale alla tesi della ricorribilità rientrando le sentenze del giudice di pace, sempre se al di sotto del limite dei due milioni, tra quelle pronunciate in unico grado (55).

Sul piano generale è stato poi ricordato come l'inappellabilità di dette decisioni renda, comunque, inevitabile il « ripristino dell'espedito (elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina) col quale la via del ricorso per cassazione (definito « straordinario ») è aperta al riconoscimento di immediata portata precettiva di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione che, come è noto, dispone che « contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge » (56).

In materia delle impugnazioni in oggetto, la Corte di cassazione, riunita a Sezioni unite, per la composizione di un contrasto formatosi in materia, ha statuito che avverso le sentenze del giudice di pace, emesse su cause il cui valore non eccede lire due milioni, è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunciato sulla competenza o sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto, con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile — e non ricorribile per cassazione — la sentenza del giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore a due milioni, l'abbia deciso secondo equità (57). Per la Corte « la circostanza che il giudice di pace

(54) Cfr. *amplius* sui termini delle impugnazione avverso le pronunce del giudice di pace: BARCHI, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, cit., 258-260.

(55) Al riguardo vedi in maniera più completa: CECHELLA, *op. ult. cit.*, 226 ss.; SASSANI, *op. ult. cit.*, 328 ss.

(56) Cfr. MANDRIOLI, *op. cit.*, 394-395.

In giurisprudenza da ultimo sul ricorso per cassazione *ex art.* 111 cost. vedi: Cass. 20 marzo 1997 n. 2474, in questa *Rivista* 1997, I, 1530; Cass. 3 giugno 1996 n. 5088, *Arch. loc.* 1996, 911.

(57) Cfr. al riguardo Cass., Sez. un., 23 settembre 1998 n. 9493, Cass. 2 giugno 1998 n. 5486, Cass. 20 marzo 1998 n. 2942, tutte in questa *Rivista* 1998, I, 2433, con nota di A. NERI, *Brevi considerazioni*

debba accertare presupposti processuali o di merito della controversia e si pronunci sugli stessi non influisce sull'individuazione del mezzo di impugnazione, senza che possa ricavarsi alcunché, in senso contrario, dalla dizione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., che definisce inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, dovendo l'espressione essere interpretata — in base al combinato disposto di questa disposizione con l'art. 113, comma 2, c.p.c. — come equivalente all'altra secondo cui sono inappellabili le sentenze del predetto giudice rese su domande il cui valore non eccede lire due milioni: non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo di impugnazione, ma il valore della domanda proposta » (58).

Sotto altro versante si è sostenuto, infine, in dottrina che l'art. 46 c.p.c., così come modificato a partire dalla data del 1° maggio 1995 per effetto della disposizione dell'art. 39 della l. n. 374 del 1991 (con la sostituzione all'espressione « conciliatore » delle parole « giudice di pace »), debba considerarsi abrogato per via sistematica non potendo più sopravvivere nella sua formulazione per effetto della nuova regolamentazione della materia (59). Di conseguenza sono state considerate pienamente applicabili le disposizioni degli art. 42 e 43 c.p.c. con riferimento (anche) alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle cause da decidersi secondo diritto (e non secondo equità), assoggettate dunque rispettivamente al regolamento di competenza necessario, o facoltativo, a seconda che pronuncino esclusivamente su questioni di competenza, oppure anche su questioni di merito.

E nella stessa prospettiva è stata ammessa l'esperibilità dello stesso rimedio del regolamento di competenza anche avverso i provvedimenti del giudice di pace che dispongono la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (60).

A diverse conclusioni è pervenuto un orientamento giurisprudenziale che ha, infatti, statuito che l'art. 46 c.p.c. (il quale prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace delle disposizioni di cui agli art. 42 e 43 stesso codice in

---

*sulle impugnazioni esperibili avverso le sentenze del giudice di pace e in particolare sull'ammissibilità del regolamento di competenza* cui adde Cass., Sez. un., 14 dicembre 1998 n. 12542, *ivi* 1999, I, 390. *Foro it.* 1999, I, 69 con osservazioni di G. MANZO.

In precedenza su tale problematica si erano manifestate in giurisprudenza opinioni differenziate, essendosi talvolta ritenuto che la sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza non rientra mai tra le pronunzie secondo equità, ma configurandosi come sentenza pronunziata secondo diritto è, come tale, appellabile (cfr. al riguardo Cass. 3 giugno 1998 n. 5430; Cass. 17 marzo 1998 n. 2864; Cass. 12 febbraio 1998 n. 1482; Cass. 26 novembre 1997 n. 11872); essendosi altre volte affermato che, quando il giudice abbia deciso sulla competenza e sul merito secondo equità, la sentenza può essere impugnata per cassazione anche per violazione delle norme sulla competenza solo se contestualmente venga impugnata la pronuncia sul merito fondata sull'equità, altrimenti la sentenza è assoggettata all'appello (cfr. in tali sensi: Cass. 20 marzo 1998 n. 2942); ed essendosi, infine, altre volte ancora, stabilito che la sentenza del giudice di pace, che definisce una questione di competenza insieme con il merito della causa secondo diritto, è impugnabile con l'appello anche per violazione delle norme sulla competenza (cfr. in tali sensi: Cass. 28 aprile 1998 n. 4331; Cass. 28 aprile 1998 n. 4321; Cass. 28 aprile 1998 n. 4317).

(58) Cfr. ancora Cass., Sez. un., 23 settembre 1998 n. 9493, *cit.*, la quale aggiunge che « ove si seguisse la tesi qui contestata, qualora il giudice di pace, in una controversia di valore inferiore a lire due milioni — e quindi da decidere secondo equità — avesse erroneamente dichiarato la propria incompetenza per valore, il giudice d'appello — per l'inapplicabilità degli art. 353 e 354 c.p.c. — dovrebbe decidere la controversia, nel merito, secondo diritto, e la parte verrebbe ad essere privata del proprio diritto a vedere giudicata secondo equità la domanda proposta ».

(59) Per questa opinione cfr.: OLIVIERI, *Il regolamento di competenza resta inapplicabile nei giudizi davanti ai giudici di pace? (Brevi osservazioni sull'art. 46 c.p.c. e la l. n. 374 del 1991)*, in questa *Rivista* 1992, II, 281 ss., spec. 283 ss.; SASSANI, in CONSOLO, LUISO e SASSANI, *La riforma del processo civile*, *cit.*, 348.

(60) Cfr. in questi termini CAVATORTA, in CONSOLO-TOMMASEO, *Commento*, *cit.*, 272.

tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza) deve considerarsi tuttora in vigore non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della l. 21 novembre 1991 n. 374, né potendo dalla legge stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto di una (nuova) esaustiva regolamentazione della materia (61).

GUIDO VIDIRI

---

(61) Cfr. al riguardo Cass. 21 dicembre 1996 n. 11454, non massimata, ma riportata in *Guida al diritto* 1997, fasc. 8, n. 58 e, più di recente, Cass. 25 marzo 1997 n. 2608 (in questa *Rivista* 1997, I, 1525, con nota critica di DIDONE; in *Nuova giur. civ.* 1998, I, 82, con nota di F.C. ULLOA, cui si rinvia per ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in materia), che precisa altresì come rimangano invece impregiudicate le questioni — prospettate dalla dottrina — relative, per un verso, all'applicabilità degli art. 44 e 45 c.p.c. alle decisioni sulla competenza del giudice di pace, e, per l'altro, all'impugnabilità, con istanza di regolamento (necessario) di competenza dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ancora per l'affermazione che l'art. 46 c.p.c. debba considerarsi tuttora vigente, sicché il regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposto avverso la sentenza del giudice di pace è inammissibile vedi: Cass., Sez. un., 14 dicembre 1998 n. 12542 cit., nonché Cass., Sez. un., 27 novembre 1998 n. 12063, in questa *Rivista* 1999, I, 54, che ha dichiarato inammissibile pure il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso in ricorso ordinario per cassazione.